

**Allegato 9**  
**DISCIPLINA DEL CONTROLLO E DELLA VIGILANZA**  
**SULLE COSTRUZIONI IN ZONA SISMICA**  
**PER GLI INTERVENTI AMMESSI A CONTRIBUTO**

*Nella legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 “Testo unico governo del territorio e materie correlate”, in vigore dal 29 gennaio 2015, la Regione Umbria ha inteso fondere anche la “Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zona sismica”, regolamentata con legge regionale 27 gennaio 2010, n. 5, in vigore dal 2 giugno 2010.*

*L’abrogazione della legge regionale 27 gennaio 2010, n. 5, ha fatto comunque salvi (art. 271, comma 3 del T.U.) tutti gli atti di indirizzo ad essa riferibili ma ancora compatibili con in nuovo T.U. e, quindi, le procedure di cui alle deliberazioni dalla 165 alla 293 del 20 febbraio 2012 nonché la deliberazione n. 325 del 27 marzo 2012.*

**1. Interventi di rafforzamento locale (ai sensi del § 8.4.3 del dm 15.01.08 e del § C8.4.3 della Circ. n. 617/09)<sup>42</sup>**

- in tutte le zone sismiche della regione (Zone 1, 2 e 3), ferme restando le fattispecie sottoposte al regime dell’“autorizzazione sismica” di cui all’art. 202, comma 2<sup>43</sup> della legge regionale n. 1/2015 e al § 4 dell’Allegato 1 alla deliberazione di Giunta regionale 20 febbraio 2012, n. 167<sup>44</sup>,

---

<sup>42</sup> In sostanza, nell’ambito del presente programma, si intende estendere il regime del “preavviso scritto e deposito del progetto” agli interventi di rafforzamento locale su edifici ricadenti in tutti i comuni della regione (Zone 1, 2 e 3), ferma restando l’applicazione del regime dell’“autorizzazione sismica” preventiva per le fattispecie previste dall’art. 202, comma 2 della legge regionale 1/15 e dal § 4 della dgr 167/12.

<sup>43</sup> Art. 202 – *Autorizzazione sismica.* [2. Sono altresì soggetti alla preventiva autorizzazione sismica, anche se ricadenti in Zone 3, a bassa sismicità, individuate ai sensi dell’articolo 83, commi 2 e 3 del d.p.r. 380/2001:

a) gli interventi edilizi in abitati dichiarati da consolidare ai sensi dell’articolo 61 del d.p.r. 380/2001;

b) i lavori da effettuare a seguito di accertamento di violazione delle norme antisismiche;

c) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità, durante gli eventi sismici, assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché gli interventi relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso di cui all’articolo 20, comma 4 della legge 28 febbraio 2008, n. 31 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria) e di cui agli Allegati A e B alla deliberazione della Giunta regionale 19 novembre 2003, n. 1700 (Specificazioni alla D.G.R. 18 giugno 2003, n. 852 di classificazione sismica del territorio regionale dell’Umbria e attuazione dell’O.P.C.M. 20 marzo 2003, n. 3274, art. 2, commi 3, 4 e 5);

d) le sopraelevazioni di cui all’articolo 90, comma 1 del d.p.r. 380/2001.

<sup>44</sup> D.G.R. n. 167 del 20.02.2012. “Prima individuazione degli interventi di minore rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici. Art. 7, comma 3, lett. abis), della L.R. n. 5 del 27.01.2010 e smi”. - [4. Specifiche Ulteriori. Non sono da considerarsi di “minore rilevanza” e quindi non godono delle previsioni dell’art. 7, comma 3, lett. abis) della LR 5/2010 e smi (ora art. 250, comma 1, lett. b) della LR 1/15):

- gli interventi ricadenti in aree esposte a rischio idrogeologico da frana (Zone R3 e R4 del PAI - Piano Assetto Idrogeologico e smi), e in aree perimetrale ai sensi dell’art. 61 del dpr 380/01;
- gli interventi su strutture strategiche o rilevanti di cui al Decreto del capo dipartimento della Protezione Civile del 21 ottobre 2003 e alla D.G.R. n. 1700 del 19 novembre 2003.]

sono sottoposti al regime del “**preavviso scritto e deposito del progetto**” ai sensi degli artt. 204, 205 e 206<sup>45</sup> della medesima legge regionale. Per essi quindi non trovano applicazione né l’art. 250, comma 1, lett. a)<sup>46</sup> della suddetta legge né la deliberazione di Giunta regionale 20 febbraio 2012, n. 165<sup>47</sup>;

- i soggetti privati ammessi a contributo presentano richiesta di “**preavviso scritto e deposito del progetto**” apponendo nel modello RU/Sismica/2S<sup>48</sup>, ai fini della riconoscibilità per l’avvio prioritario del procedimento di controllo da parte degli uffici regionali, la dicitura “**Progetto ammesso a contributo per interventi di prevenzione sismica (RAFFORZAMENTO LOCALE), ex OCDPC n. 293/15, Comune di .... – I Programma Annualità 2014 – DGR n. .... del .....**”;
- la mancata riconoscibilità, come sopra indicato, della documentazione progettuale determina, da parte della regione, l’attivazione delle consuete procedure previste dalla legge regionale n. 1/15 in materia sismica (p.es.: con 60 giorni per la conclusione del procedimento istruttorio anziché i 30 giorni qui previsti). La regione, in tali casi, non è responsabile per eventuali circostanze che possano causare la revoca contributiva al soggetto privato per il mancato rispetto dei tempi imposti dall’Ordinanza;
- le province competenti attuano prioritariamente i controlli dei progetti degli interventi di che trattasi e programmano le attività di controllo in cantiere e le attività di vigilanza;
- l’intervento è inquadrato nel **Gruppo C, Categoria 9** della deliberazione di Giunta regionale 20 febbraio 2012, n. 165<sup>49</sup>, e per esso:
  - il controllo e la verifica del progetto è eseguito dall’ufficio regionale competente sul 100% delle istanze (aumentando, per le finalità di che trattasi, quanto originariamente previsto dalla deliberazione di Giunta regionale 20 febbraio 2012, n. 171 per il gruppo e la categoria corrispondenti);
  - i controlli ispettivi in corso d’opera (*estrazione in cantiere*) e *la vigilanza* sono eseguiti secondo il sistema previsto dalla deliberazione di Giunta regionale 20 febbraio 2012, n. 171<sup>50</sup> per il gruppo e la categoria corrispondenti<sup>51</sup>;

---

<sup>45</sup> L.R. n. 1 del 21.01.2015: Art. 204 - *Preavviso scritto e deposito dei progetti nella zone a bassa sismicità*. Art. 205 - *Procedimento per il preavviso e il deposito del progetto esecutivo nelle zone a bassa sismicità*. Art. 206 - *Certificato di rispondenza e asseverazione*.

<sup>46</sup> Ovvero, gli *interventi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità*, di cui alla D.G.R. n. 165 del 20.02.2012, “*Individuazione degli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità, ai fini sismici, ai sensi dell’articolo 21, comma 1, della L.R. n. 5 del 27.01.2010 e smi.*” (ora *art. 250, comma 1, lett. a) della LR 1/15*).

<sup>47</sup> DGR n. 165 del 20.02.2012 - “*Individuazione degli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità, ai fini sismici, ai sensi dell’articolo 21, comma 1, della L.R. n. 5 del 27.01.2010 e smi*” (ora *art. 250, comma 1, lett. a) della LR 1/15*).

<sup>48</sup> Di cui alla DGR n. 165 del 20.02.2012, “L.R. n. 5 del 27.01.2010 e smi, art. 21, comma 1, lettera b). *Classifica interventi e istanza di autorizzazione o preavviso scritto.*” (ora *art. 250, comma 1, lett. d) della LR 1/15*).

<sup>49</sup> D.G.R. n. 165 del 20.02.2012 “L.R. n. 5 del 27 gennaio 2010 e smi, art. 21, comma 1, lettera b). *Classifica interventi e istanza di autorizzazione o preavviso scritto*” (ora *art. 250, comma 1, lett. d) della LR 1/15*).

<sup>50</sup> D.G.R. n. 293 del 20.02.2012, “*Individuazione dei criteri sui controlli dei progetti e sul controllo ispettivo in corso d’opera, ai sensi dell’articolo 15, comma 5, della L.R. n. 5 del 27.01.2010 e smi*” (ora *art. 250, comma 1, lett. e), f) e g) della LR 1/15*).

<sup>51</sup> In tale circostanza sono applicate le percentuali previste nella richiamata D.G.R. n.171/12, ma non si applica però la nota di richiamo [*Nei casi con segnalati con (\*) i progetti estratti vengono controllati anche*

- il rimborso forfettario<sup>52</sup> di cui all'art. 211 della legge regionale n. 1/2015 è corrisposto dai soggetti richiedenti nella misura prevista per il gruppo e la categoria corrispondenti, così come assunto dalle province competenti ed attualmente in vigore;
- per il controllo progettuale, gli uffici provinciali verificano sia la congruenza del progetto con le discipline delle norme tecniche vigenti (DM 15.01.2008 e relativa Circ. n. 617/09) che con quanto disciplinato dall'Ordinanza, con particolare riferimento, all'art. 9, all'art. 11 e all'All. 5 alla medesima. A conclusione del controllo progettuale le province rilasciano al richiedente opportuna "**Comunicazione dell'esito sul controllo del progetto**";
- le province, per le finalità contributive del presente programma e per il rispetto dei tempi definiti dall'Ordinanza, danno priorità ai controlli dei progetti degli interventi di cui si tratta, ultimando le proprie attività entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, a meno di azioni conseguenti alla richiesta di integrazioni o di chiarimenti al soggetto privato, che lo stesso dovrà fornire entro 10 giorni dalla comunicazione relativa;
- le province danno tempestiva comunicazione degli esiti dei controlli sui progetti ed in cantiere nonché dell'attività di vigilanza al Comune competente e, per conoscenza, alla Regione. Il Comune assume, sulla base delle suddette risultanze, le eventuali e conseguenti determinazioni, informandone la Regione.

## **2. Interventi di miglioramento sismico (ai sensi del § 8.4.2 del dm 15.01.08 e del § C8.4.2 della Circ. n. 617/09)<sup>53</sup>**

- nelle zone della regione ad alta e media sismicità (Zone 1 e 2) sono sottoposti al regime dell'"**autorizzazione sismica**", ai sensi degli artt. 202, 203<sup>54</sup> e 206 della legge regionale 1/2015. La disciplina dell'autorizzazione sismica si applica anche agli interventi che intendessero incrementare ulteriormente il livello di sicurezza attuando l'"**adeguamento sismico**" dell'edificio (*con il raggiungimento del 100% del rapporto capacità/domanda*);
- nelle zone della regione a bassa sismicità (Zone 3), ferme restando le fattispecie sottoposte al regime dell'"**autorizzazione sismica**" di cui all'art. 202, comma 2 della legge regionale n. 1/15, sono sottoposti al regime del "**preavviso scritto e deposito del progetto**" ai sensi degli artt. 204, 205 e 206<sup>55</sup> della medesima legge regionale;
- i soggetti privati ammessi a contributo presentano richiesta di "autorizzazione sismica" se ricadenti nelle Zone 1 o 2, ovvero di "**preavviso scritto e deposito del progetto**" se ricadenti in

---

*in cantiere.].*

<sup>52</sup> L.R. n. 1 del 21.01.2015: Art. 211 - *Rimborso forfettario per le attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per i controlli.*

<sup>53</sup> In sostanza, nell'ambito del presente programma, si intende estendere il controllo preventivo dei progetti al 100% delle istanze presentate per interventi di miglioramento sismico anche su edifici i quali, ricadenti nei comuni della Zona 3 (a bassa sismicità), sono ora sottoposti al controllo a campione dei progetti.

<sup>54</sup> L.R. n. 1 del 21.01.2015: Art. 202 - *Autorizzazione sismica*; Art. 203 - *Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione sismica*; Art. 204 - *Preavviso scritto e deposito dei progetti nella zona a bassa sismicità*; Art. 205 - *Procedimento per il preavviso e il deposito del progetto esecutivo nelle zone a bassa sismicità*; Art. 206 - *Certificato di rispondenza e Asseverazione.*

<sup>55</sup> L.R. n. 1 del 21.01.2015: Art. 202 - *Autorizzazione sismica*; Art. 203 - *Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione sismica*; Art. 204 - *Preavviso scritto e deposito dei progetti nella zona a bassa sismicità*; Art. 205 - *Procedimento per il preavviso e il deposito del progetto esecutivo nelle zone a bassa sismicità*; Art. 206 - *Certificato di rispondenza e Asseverazione.*

Zona 3, apponendo nel modello RU/Sismica/2S, ai fini della riconoscibilità e dell'avvio prioritario del procedimento di controllo da parte degli uffici regionali, la dicitura "**Progetto ammesso a contributo per interventi di prevenzione sismica (MIGLIORAMENTO SISMICO<sup>56</sup>), ex OCDPC n. 293/15, Comune di .... – I Programma Annualità 2013 - DGR n. .... del .....**";

- la mancata riconoscibilità, come sopra indicato, della documentazione progettuale determina, da parte dell'ufficio regionale competente, l'attivazione delle consuete procedure previste dalla legge regionale 1/2015 (ex legge regionale 5/10 e smi). La regione, in tali casi, non è responsabile per eventuali circostanze che possano causare la revoca contributiva al soggetto privato per il mancato rispetto dei tempi imposti dall'Ordinanza;
- nei casi di applicazione del regime:
  - a) dell'**"autorizzazione sismica"**, l'intervento è inquadrato nel **Gruppo A, Categoria 1 o 2** ovvero nel **Gruppo B, Categoria 4** della deliberazione di Giunta regionale 20 febbraio 2012, n. 165;
  - b) del **"preavviso scritto e deposito del progetto"**, l'intervento è inquadrato nel **Gruppo B, Categoria 4** della deliberazione di Giunta regionale 20 febbraio 2012, n. 165;
- per le casistiche su esposte:
  - (autorizzazione) il controllo e la verifica del progetto è eseguito dall'ufficio regionale competente sul 100% delle istanze (in accordo alla deliberazione di Giunta regionale 20 febbraio 2012, n. 293 per il gruppo e la categoria corrispondenti);
  - (deposito) il controllo e la verifica del progetto è eseguito dall'ufficio regionale competenti sul 100% delle istanze (aumentando, per le finalità di che trattasi, quanto originariamente previsto dalla deliberazione di Giunta regionale 20 febbraio 2012, n. 293 per il gruppo e la categoria corrispondenti);
  - (autorizzazione o deposito) i controlli ispettivi in corso d'opera (*estrazione in cantiere*) e *la vigilanza* sono eseguiti secondo il sistema previsto dalla deliberazione di Giunta regionale 20 febbraio 2012, n. 293 per il gruppo e la categoria corrispondenti<sup>57</sup>;
  - (autorizzazione o deposito) il rimborso forfettario di cui all'art. 211 della legge regionale n. 1/2015 è corrisposto dai soggetti richiedenti nelle misura prevista per il gruppo e la categoria corrispondenti, così come assunto dalle province competenti ed attualmente in vigore;
- per il controllo progettuale, l'ufficio regionale verificano sia la congruenza del progetto con le discipline delle norme tecniche vigenti (DM 15.01.2008 e Circ. n. 617/09) che con quanto disciplinato dall'Ordinanza, con particolare riferimento, agli artt. 9, 10 e 11. Si rammenta che, ai sensi dell'art. 9, comma 4 *gli interventi devono consentire di raggiungere un valore minimo del rapporto capacità/domanda pari al 60% e, comunque, garantire un aumento della capacità non inferiore al 20% di quella corrispondente all'adeguamento sismico*. A valle del controllo progettuale, le Province rilasciano al richiedente opportuna **"Autorizzazione sismica"** ovvero opportuna **"Comunicazione dell'esito sul controllo del progetto"**;

---

<sup>56</sup> Ovvero "ADEGUAMENTO SISMICO", qualora il soggetto privato abbia autonomamente previsto di attuare tale soluzione tecnica sul proprio edificio, in sostituzione del "miglioramento sismico".

<sup>57</sup> In tale circostanza sono applicate le percentuali previste nella richiamata D.G.R. n.293/12, ma non si applica però la nota di richiamo [*Nei casi con segnalati con (\*) i progetti estratti vengono controllati anche in cantiere.*].

- le province, per le finalità contributive del presente programma e per il rispetto dei tempi definiti dall'Ordinanza, danno priorità ai controlli dei progetti degli interventi di che trattasi, ultimando le proprie attività:
  - entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, nei casi di applicazione del regime di *"preavviso scritto e deposito del progetto"*;
  - auspicabilmente<sup>58</sup>, entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, nei casi di applicazione del regime di *"autorizzazione sismica"*;

Quanto sopra, a meno di azioni conseguenti alla richiesta di integrazioni o di chiarimenti al soggetto privato, che lo stesso dovrà fornire entro 10 giorni dalla comunicazione relativa dell'ufficio regionale;

- la regione da tempestiva comunicazione degli esiti dei controlli sui progetti ed in cantiere nonché dell'attività di vigilanza al Comune competente. Il Comune assume, sulla base delle suddette risultanze, le eventuali e conseguenti determinazioni, informandone la Regione.

---

<sup>58</sup> Nella fattispecie del regime di "autorizzazione sismica" prevalgono tuttavia le disposizioni dell'art. 94, comma 2, del dpr 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e dell'art. 203, comma 3 della legge regionale n. 1/2015, le quali prevedono il rilascio del provvedimento autorizzativo entro 60 giorni di ricevimento della richiesta. Allo stesso modo rimangono valide le disposizioni del medesimo art. 203 della lr 1/2015 in merito alla richiesta di chiarimenti o integrazioni. **Di tali circostanze i soggetti privati interessati devono tenere debito conto al fine di non incorrere nei casi di revoca del contributo.**